



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAMIANO LIPANI

Seduta del 24/09/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto n. ***815 (ex ***080), stipulato in data 16 marzo 2015 ed estinto anticipatamente, e l'altro con delegazione di pagamento n. ***805 (ex ***760), stipulato in data 11 settembre 2013 ed estinto anticipatamente, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni e oneri assicurativi non maturati per la somma complessiva di € 4.039,72, di cui € 2.506,81 per il contratto n. ***815 ed € 1.532,91 per il contratto n. ***805.

Costitutosi, l'Intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo per entrambi i contratti:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; richiama sul punto, anche la "legenda esplicativa delle



- principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza Lexitor concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente;
 - relativamente agli oneri assicurativi, per il contratto n. ***815, l'assenza di costi addebitati al cliente; per il contratto n. ***805, l'avvenuto rimborso, da parte della Compagnia di Assicurazione, di € 331,59 per il premio rischio impiego, nonché l'avvenuto rimborso del premio rischio vita da parte dello stesso intermediario, sulla base di quanto comunicato dalla Compagnia, calcolato secondo le Condizioni Generali di Assicurazione.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di contratti CQS, poi anticipatamente estinti, fa integrale rinvio alle articolate motivazioni della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, di cui si riporta il principio di diritto ivi enunciato:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Il Collegio preliminarmente ritiene opportuno precisare che la ricorrente relativamente al contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. **815 (ex ***080), ha allegato solamente la prima pagina delle condizioni generali del contratto. Tuttavia, avendo l'intermediario allegato nelle controdeduzioni una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale ha attestato che tutta la documentazione in originale del contratto



che era conservata presso un archivio esterno era stata smarrita, una copia di un “fac simile” del contratto e del SECCI, e avendo riportato alcune schermate tratte dai sistemi informatici interni, ciò ha permesso al Collegio di avere la documentazione sufficiente ai fini della presente decisione, infatti, dagli allegati prodotti il Collegio è riuscito, infatti, ad estrapolare i dati necessari e le condizioni economiche applicate al finanziamento. Oltretutto, nella fattispecie concreta sottoposta all’esame di questo Collegio si discute sulla natura *up front* o *recurring* delle voci di costo richieste dalla ricorrente e non viene contestata l’esistenza del contratto di finanziamento.

Ciò posto, poiché da quanto emerge dagli atti le commissioni di gestione (lett. B), risultano già rimborsate a favore della ricorrente, e gli oneri assicurativi (come emerge dall’art. 4 delle condizioni generali) non sono rimborsabili, in quanto sono a carico dell’intermediario, rimangono unicamente da rimborsare alla ricorrente le commissioni per il perfezionamento del contratto (lett. A) e le provvigioni dell’intermediario del credito (lett. C).

Per quanto riguarda la natura delle commissioni del contratto (lett. A), il Collegio conformemente a quanto affermato nella decisione del Collegio di Bari n. 7817/20 ritiene che queste ultime “(...) abbiano natura *up-front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto”.

Riguardo invece alla natura delle provvigioni dell’intermediario del credito (lett. C), come affermato nella decisione n. 16930/2017 del Collegio di Bari deve essere riconosciuta “(...) natura *recurring*, in mancanza di una descrizione contrattuale delle attività remunerate attraverso tale voce di costo (lettera c, del modulo SECCI) e non rientrando tale voce nel disposto dell’art. 128 quater del TUB (quest’ultimo riferito ad attività finanziaria di un agente e non di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB, come nel caso di specie).”

Pertanto, in conformità a tale orientamento il rimborso delle provvigioni dell’intermediario del credito (lett. C), saranno rimborsate secondo il criterio proporzionale lineare, stante l’intervento anche di un intermediario ex art. 106 TUB e l’assenza in atti dell’allegato al SECCI sottoscritto dal cliente.

Tenendo conto delle restituzioni effettuate a favore del ricorrente, risultano ancora dovute le commissioni di perfezionamento del finanziamento (lett. A) per un importo di Euro 224,23 e le provvigioni all’intermediario (lett. C) per un importo di Euro 1.877,04, come si evince dalla tabella di seguito allegata:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	7,06%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,42%

r/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione lett. A (up front)	€ 568,80	€ 341,28	€ 224,23			€ 224,23
<input type="radio"/>	commissione lett. B (recurring)	€ 568,80	€ 341,28	€ 224,23		€ 341,28	€ 0,00
<input type="radio"/>	provvigioni lett. C (recurring)	€ 3.128,40	€ 1.877,04	€ 1.233,28			€ 1.877,04
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							

rimborsi senza imputazione

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.101,27
interessi legali	no

Pertanto dovrà essere rimborsata alla ricorrente per il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. **815 (ex ***080) l’importo totale di Euro 2.102,27.



Passando ora ad analizzare il secondo contratto di finanziamento con delegazione di pagamento n. ***805 (ex ***760), le parti non sono concordi nell'indicare la data di estinzione anticipata del prestito ed, infatti, mentre per la ricorrente l'estinzione sarebbe avvenuta alla cinquantesima rata, per l'intermediario sarebbe da considerarsi avvenuta alla cinquantaquattresima rata.

Il Collegio, condivide quanto sostenuto dall'intermediario, ritenendo accertata l'estinzione alla cinquantaquattresima rata, giacché la ricorrente non ha presentato alcuna replica rispetto a quanto affermato dall'intermediario.

Inoltre, quanto alla richiesta della corresponsione dei premi assicurativi, essendo in atti le C.G.A. che il ricorrente dichiara di aver ricevuto e alle quali il contratto fa espresso rinvio per il rimborso del premio assicurativo, e avendo l'intermediario allegato documentazione comprovante i rimborsi dei premi assicurativi a favore della ricorrente, ritiene il Collegio che questi ultimi non risultino dovuti. Si precisa poi che la compagnia assicurativa nel calcolare i rimborsi effettuati, ha considerato l'estinzione anticipata avvenuta alla cinquantaquattresima rata.

Inoltre, risultano essere già state rimborsate a favore della ricorrente anche le commissioni di gestione (lett. B), pertanto alla ricorrente sulla base dei calcoli di cui alla tabella di seguito allegata spettano solamente le commissioni per il perfezionamento del contratto (lett. A) e le provvigioni dell'intermediario del credito (lett. C).

Entrambe le suddette voci, in conformità alla decisione n. 7817/2020 del Collegio di Bari, hanno natura *up front* ed infatti in detta pronuncia viene affermato che "(...) *Quanto alle commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lettera A del modulo SECCI), il Collegio ritiene che abbiano natura up-front, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti.*

Natura parimenti up-front deve riconoscersi alle provvigioni previste per l'intermediario del credito (lett. C del modulo SECCI), in quanto secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, tali commissioni vanno qualificate come up front, indipendentemente dal soggetto intervenuto (nella specie sia un agente in attività finanziaria, che un intermediario ex art. 106 TUB), quando, come nella vicenda in oggetto, la parte resistente abbia prodotto l'allegato al SECCI che descrive puntualmente l'attività svolta dall'intermediario, delimitandola alla fase precedente al perfezionamento del finanziamento (cfr. Collegio Bari, n. 23466/2019).

Ebbene, tenendo conto delle restituzioni avvenute e sopra specificate e considerata l'estinzione del finanziamento alla cinquantaquattresima rata, risultano ancora dovute alla ricorrente le commissioni di perfezionamento del finanziamento (lett. A) per un importo di Euro 132,04 e le provvigioni all'intermediario (lett. C) per un importo di Euro 254,17, come si evince dalla tabella allegata:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	54
rate residue	66

TAN ▶	6,60%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55,00%
- in proporzione alla quota	33,34%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione lett. A (up front)	€ 396,00	€ 217,80 <input type="radio"/>	€ 132,04 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 132,04
<input type="radio"/>	commissione lett. B (recurring)	€ 396,00	€ 217,80 <input checked="" type="radio"/>	€ 132,04 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 217,80	€ 0,00
<input type="radio"/>	provvigioni lett. C (up front)	€ 762,30	€ 419,27 <input checked="" type="radio"/>	€ 254,17 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 254,17
<input type="radio"/>	(recurring)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	oneri assicurativi premio v (recurring)	€ 373,82	€ 205,60 <input type="radio"/>	€ 124,64 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 170,74	rimborsati
<input type="radio"/>	oneri assicurativi premio ir (recurring)	€ 1.095,73	€ 602,65 <input type="radio"/>	€ 365,34 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 331,59	rimborsati
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 386,21	
interessi legali						no	

Ciò posto, dovrà essere rimborsata alla ricorrente per il contratto di finanziamento con delegazione di pagamento n. **805 (ex ***760) l'importo totale di Euro 386,21.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.487,48.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS